

COMUNE DI RICCIONE

VERBALE DELL'ORGANO DI REVISIONE nr° 8 del 19/03/2019

OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2019

Il Collegio dei Revisori del Comune di Riccione, Dott.ssa Marabini Monica (Presidente), Dott.ssa Carlì Maria Luisa e Dott. Tonini Roberto, ricevuta in data 18.03.2019 la documentazione relativa al parere da produrre relativa ad "IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2019"

PREMESSO che:

- il decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, disciplina l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni con assetto tariffario definito sulla base della classe di appartenenza indicato dall'articolo 2, in funzione della popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello in corso;

Il Comune di Riccione viene inquadrato nella classe III: Comuni da oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti ai sensi del predetto articolo 2 del D.Lgs. n. 507 del 1993;

con deliberazione di C.C. n. 223 del 06/09/1994 è stato approvato il Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e da ultimo modificato con atto di C.C. n. 45 del 27/12/2018;

CONSIDERATO che il D.Lgs. 449/1997, nello specifico dall'articolo 11 comma 10, ha legittimato la facoltà per i Comuni di aumentare le tariffe base definite dal D.Lgs. n. 507/93 sino ad un massimo del 20% a decorrere dal 01/01/1998 e del 50% con decorrenza 01/01/2000.

NOTE:

la deliberazione di G.C. n. 34 del 26/02/1998 con la quale veniva approvata la maggiorazione del 10% dell'imposta sulla Pubblicità e i Diritti sulle pubbliche affissioni ai sensi dell'articolo 11, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modifiche ed integrazioni;

la deliberazione di G.C. n. 11 del 19/01/2001 con la quale veniva confermata la maggiorazione del 10% della tariffa base e veniva introdotta una ulteriore la maggiorazione del 50% della tariffa di base per le superfici superiori al metro quadrato ai sensi dell'art. 30 comma 17 della legge 23/12/1999 n. 488, aumenti mantenuti anche negli anni successivi;

CONSIDERATO che a norma dell'art.23, comma 7, D.L. 83/2012, come interpretato dal comma 739 della L.2018/2015 e dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 15/2018, le maggiorazioni del D.Lgs. 449/1997 non sono più applicabili a partire dalle delibere adottate dagli Enti successivamente alla data del 26/06/2012 (data di entrata in vigore della norma di abrogazione)

VISTO l'articolo 1, comma 919, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019) che prevede la possibilità, a decorrere dal 1° gennaio 2019, di aumentare le tariffe e i diritti di cui al capo I del D.Lgs. n. 507 del 1993, fino al 50 per cento per le superfici superiori al metro quadrato e le frazioni di esso si arrotondano a mezzo metro quadrato;

PRESO ATTO della necessità di avvalersi della facoltà disposta dall'articolo 1, comma 919, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2019, la possibilità di aumentare del 50 per cento le tariffe e dei diritti di cui al capo I del D. Lgs. n. 507 del 1993 per le superfici superiori al metro

quadrato e le frazioni di esso si arrotondano a mezzo metro quadrato come già deliberato dal 2001 con G.C. 11 del 19/01/2001;

PRESO ATTO che la presente proposta di delibera comporta un indiscutibile vantaggio economico per i contribuenti, dal momento che, rispetto agli anni passati, a tutte le superfici pubblicitarie inferiori al metro quadrato (maggiorate in precedenza del 10%) e per quelle dove non è previsto il riferimento al limite dimensionale (pubblicità effettuata da aeromobili, distribuzione di volantini, pubblicità fonica, eccetera maggiorate del 50%), verrebbe applicata la tariffa base di cui al D. Lgs. 507/93 vigente diciotto anni fa.

VISTO l'art. 3, comma 5 del D.Lgs. 507/93, come modificato dall'art. 10 della Legge 448/2001, secondo il quale le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni possono essere deliberate entro il 31 marzo di ciascun anno con decorrenza, in deroga a quanto disposto dalla Legge n. 212 del 27/07/2000 dal 1 gennaio dell'anno medesimo;

CONSIDERATO che a norma dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del predetto D.Lgs. n. 446 del 1997;

VISTI i pareri:

- favorevole espresso dal Responsabile D.ssa Cinzia Farinelli, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di cui trattasi;
- favorevole espresso dal Dirigente delle Risorse Finanziarie, D.ssa Cinzia Farinelli, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità contabile della proposta di cui trattasi;

VISTO l'art. 42, comma 2, del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;

VISTO il vigente Statuto comunale;

Il Collegio esprime parere favorevole.


Riccione, 19/03/2019

Il Collegio dei Revisori

Dott.ssa Marabini Monica (Presidente)



Dott.ssa Carli Maria Luisa



Dott. Tontini Roberto

